



# COMUNE DI LENO

(*Provincia di Brescia*)

## REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF

*Approvato con delibera di Consiglio comunale n.28 del 22.06.2011*

*Modificato con delibera di CC n.36 del 30.11.2013*

*Modificato con delibera di CC n.11 del 30.07.2015*

*Modificato con delibera di CC n.45 del 30.12.2019*

*Modificato con delibera di CC n. 32 del 30.12.2020*

*Modificato con delibera di CC n. 06 del 28.04.2022*

# **REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF**

## **Art. 1 – Oggetto del Regolamento**

Il presente Regolamento, adottato nell’ambito della potestà regolamentare prevista dall’art.52 del D.Lgs 15/12/1997, n.446 e s.m.i., disciplina le modalità di applicazione dell’addizionale comunale all’IRPEF, istituita con decreto legislativo 28.9.1998, n. 360, come modificato dall’art. 1, commi 142 e 143, della legge 27.12.2006, n. 296.

## **Art. 2 – Soggetto attivo**

Il soggetto attivo dell’addizionale comunale all’imposta sul reddito delle persone fisiche è il Comune di Leno.

## **Art. 3 – Soggetto passivo**

L’addizionale comunale è dovuta dalle persone fisiche aventi domicilio fiscale nel Comune di Leno alla data del 1° gennaio dell’anno cui si riferisce l’addizionale e che, per lo stesso anno, sono tenute al pagamento dell’Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche.

## **Art. 4 – Determinazione dell’aliquota**

Con il presente regolamento il Comune di Leno determina l’aliquota dell’addizionale comunale irpef a scaglioni di reddito come di seguito indicato:

fino a 15.000,00 euro	Aliquota 0,73%;
oltre 15.000,00 euro e fino a 28.000,00 euro	Aliquota 0,75%;
oltre 28.000,00 euro e fino a 50.000,00 euro	Aliquota 0,78%;
oltre 50.000,00 euro	Aliquota 0,80%;

## **Art. 5 – Esenzione**

In relazione al disposto dell’art.1, comma 3-bis, del Decreto Legislativo 28/09/1998, n.360, inserito dall’art.1, comma 142, della legge 27/12/2006, n.296, sono esentati dal versamento dell’addizionale i contribuenti con un reddito complessivo imponibile ai fini dell’Imposta sul reddito delle persone fisiche non superiore ad euro 15.000,00 annui (quindicimila). Tale soglia non ha valore di franchigia dall’addizionale per i redditi superiori al predetto valore.

## **Art. 6 – Rinvio ad altre disposizioni**

Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si rimanda alle disposizioni vigenti in materia di imposta sul reddito delle persone fisiche e al D. Legislativo 28.9.1998, n.360 e s.m.i.

## **Art. 7 – Entrata in vigore**

Il presente regolamento entra in vigore con il primo gennaio 2011. Unitamente alla deliberazione di approvazione viene comunicato al Ministero delle Finanze entro 30 giorni dalla sua esecutività ed è reso pubblico mediante avviso sulla gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana.